Per posta/per e-mail
CAG-S
Segreteria delle Commissioni degli affari giuridici
CH-3003 Berna
rk.caj@parl.admin.ch

## Consultazione sulla revisione del diritto penale in materia di reati sessuali

A: consigliera federale Karin Keller Sutter e Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati

Insieme a mezzo milione di persone, il 14 giugno 2019 sono scesa in piazza anch'io per reclama-re parità e giustizia. Una delle principali ragioni per cui ho partecipato allo sciopero è la lotta con-tro la violenza sessuale. In Svizzera questa forma di violenza è estremamente diffusa: **una donna su cinque** l'ha subita in prima persona.¹ Chi appartiene a gruppi emarginati, e in particola-re le donne non bianche, le donne disabili e le persone trans o intersessuali, è addirittura dop-piamente minacciato.

Nonostante siano estremamente frequenti, in Svizzera queste massicce violazioni del diritto all'autodeterminazione sessuale rimangono perlopiù impunite. E una delle cause di questa impunità è il nostro diritto penale arcaico. La revisione delle norme applicabili a questi reati è urgentemente necessaria. Sino ad oggi, infatti, si considera violenza carnale soltanto la penetrazione vaginale non desiderata imposta a una «persona di sesso femminile», e soltanto se commessa per mezzo della violenza fisica o di minacce.

La realtà della violenza sessuale è completamente diversa. In primo luogo, si può essere vittima di violenza carnale indipendentemente dal sesso e dal fisico. In secondo luogo, va considerata violenza carnale anche la penetrazione orale e anale non desiderata. In terzo luogo, il criterio decisivo della violenza carnale non è la costrizione, bensì l'assenza di consenso. Infatti, la violenza sessuale scatena nella vittima una reazione naturale a livello fisico simile a uno stato di shock. Gli autori o le autrici di questi reati devono raramente ricorrere alla violenza fisica, a minacce o ad altri mezzi per costringere la vittima ad avere un rapporto sessuale.

Ma l'avamprogetto posto in consultazione è ben lungi dall'essere sufficiente. Invece di prevedere una nuova definizione della violenza carnale, propone una fattispecie sussidiaria meno grave per una serie di atti sessuali commessi «contro la volontà» di una persona, sminuendo l'esperienza della violenza subita dalle vittime. L'uso dell'espressione «contro la volontà» implica che gli atti sessuali in questione siano di per sé accettabili, a parte in caso di resistenza, e normalizza dunque comportamenti aggressivi. Per giunta, il testo dell'avamprogetto non chiarisce se in futuro vi saranno ancora motivi di esclusione basati sul sesso o sul fisico della vittima, né se la penetrazione anale e orale non desiderata sia o meno elemento costitutivo del reato di violenza carnale.

Vedi il sondaggio rappresentativo realizzato da gfs.bern su mandato di Amnesty International: schlussbericht-befragung-sexuelle-gewalt-an-frauen-in-der-schweiz.pdf

Il diritto penale in materia di reati sessuali deve finalmente riconoscere l'esistenza della violenza sessuale! Le chiedo vivamente di ridefinire l'articolo 190 Violenza carnale del Codice penale seguendo il principio che afferma «Solo se sì»: qualsiasi penetrazione, vaginale, orale o anale che sia, imposta senza consenso deve essere considerata violenza carnale (art. 190 CP), indipendentemente dal sesso e dal fisico della persona che la subisce. Altri gravi atti sessuali commessi senza consenso devono essere qualificati come aggressione sessuale (art. 189 CP, ex «coazione sessuale»). Questa è l'unica soluzione per fare in modo che il diritto penale in materia di reati sessuali garantisca una tutela effettiva del diritto all'autodeterminazione sessuale.

La prego insistentemente di tener conto di questa mia richiesta nella rielaborazione dell'avamprogetto. Potrà così cogliere l'occasione di ascoltare la voce della popolazione e di creare una legge che spiana la strada alla giustizia! Noi continueremo a lottare finché il sesso imposto senza consenso sarà riconosciuto come violenza carnale.

Saluti femministi